

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 - Rimborso quale “onorario complessivo posto a carico di Città metropolitana di Roma Capitale” per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, come disposto dall'Ordinanza n. 12061/2025 del TAR Lazio - Sezione Terza - Ricorso n. 3173/2012 - Causa P.M. c/ Città metropolitana di Roma Capitale per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. II Civile n. 15180/2002.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO

Premesso che con Decreto n. 131 del 17.09.2025 il Sindaco metropolitano ha approvato la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano: “Riconoscimento di legittimità del debito fuori Bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D.Lgs. 267/2000 - Rimborso quale “onorario complessivo posto a carico di Città metropolitana di Roma Capitale” per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, come disposto dall'Ordinanza n. 12061/2025 del TAR Lazio - Sezione Terza - Ricorso n. 3173/2012 - Causa P.M. c/ Città metropolitana di Roma Capitale per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. II Civile n. 15180/2002”;

Visti:

l'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” e in particolare l'art. 1, comma 16 secondo cui “Il 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno [...]”;

lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 del 22/12/2014;

il Regolamento di contabilità della Città metropolitana di Roma Capitale, approvato con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 5 ottobre 2020 e ss.mm.ii.;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 48 del 27/09/2024 recante “D.Lgs. 118/2011, art. 11 bis - Approvazione del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2023”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 84 del 23/12/2024 recante “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027 con aggiornamento. Approvazione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025-2027 ed Elenco Annuale dei Lavori 2025 – Approvazione Programma Triennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 85 del 23/12/2024 recante “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 17/01/2025 recante “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 - Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 ed Art. 18, comma 3, lett. b) dello Statuto – Approvazione”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 21 del 26/02/2025 recante “Adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.). Triennio 2025-2027”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 13 del 29/04/2025 recante “Rendiconto della gestione 2024 - Approvazione”;

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 29/04/2025 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027 ed Elenco annuale 2025 – Variazione al Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2025 – 2027”;

il Decreto del Sindaco metropolitano n. 64 del 29/05/2025 recante "Variazione del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) relativo al triennio 2025-2027 e modifica dell'organigramma e del funzionigramma dell'Ente a seguito della revisione della macrostruttura della Città metropolitana di Roma Capitale";

la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 01/08/2025 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2026-2028 – Adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026-2028 ed Elenco Annuale dei Lavori 2026 – Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2026 2028. Approvazione";

Viste infine:

la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie avente ad oggetto “*interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelle provenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194 comma 1 lett. a) del T.U.E.L.*”;

la Circolare interna n. CMRC-2019-0000033 del 23-12-2019 “debiti fuori bilancio ex art.194, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000 e Autonomie recante “*Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli provenienti da sentenze esecutive di cui all’art. 194 comma 1, lett.a), del T.U.E.L.*”;

Premesso che:

nella causa civile di 1° grado, promossa dalla Sig.ra P.M. contro ANAS S.p.A., il Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Civile, con Sentenza n. 15180 del 15 aprile 2002, ha condannato la Società sopra citata "alla riduzione in pristino della pertinenza stradale mediante eliminazione della briglia e relativa tubazione, costruita in corrispondenza del ponticello esistente al km 7+300 della strada statale Anagnina";

con verbale dell'agenzia del demanio di Roma del 12/10/2001, ai sensi dell'art. 12 comma 3 della Legge regionale n. 14/1999, la Provincia di Roma (ora Città metropolitana di Roma Capitale) è subentrata ad ANAS S.p.A nella gestione di alcune strade, tra cui il tratto della S.S. Anagnina (ora S.P.) oggetto della controversia sopra citata;

in virtù di tale subentro della Provincia di Roma nella gestione delle strade di competenza di ANAS S.p.A, la ricorrente in data 16 settembre 2011 ha sollecitato l'Ente provinciale ad eseguire la Sentenza del n. 15180 del 15 aprile 2002, con invito ad adottare ogni provvedimento utile al fine di procedere al ripristino dello stato dei luoghi;

con provvedimento n. 4856 del 13.01.2012, la Provincia di Roma ha dichiarato che "il tratto di strada in oggetto non è di competenza di questa Amministrazione Provinciale, in quanto dal km 7+124 fino a fine strada la competenza è del Comune di Grottaferrata";

pertanto la Sig.ra P.M. in data 24 febbraio 2012 ha interessato il Comune di Grottaferrata al fine di ottenere l'esecuzione alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez. II Civile n. 15180/2002;

con provvedimento prot. 10215 del 15 marzo 2012, il Comune di Grottaferrata ha respinto la richiesta avanzata dall'interessata, osservando che "la traversa interna della strada statale n. 511 "Anagnina" ha una lunghezza complessiva di ml 2.610 (duemilaseicentodieci metri lineari) con inizio al km 7+390 e termine al km 10+000;

la Sig.ra P.M. ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio (Sezione Terza) numero di registro generale 3173/2012 contro ANAS S.p.A, Provincia di Roma e il Comune di Grottaferrata per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma, Sez.II Civile, n. 15180 del 15 aprile 2002. Cron. 13685, Rep. 9139;

con Sentenza nr. 9171/12 dell'8.11.2012, il Tribunale Amministrativo del Lazio (Sezione Terza) si è pronunciato sulla richiesta di esecuzione della Sentenza n. 15180/2002 presentata dalla ricorrente, stabilendo che la Provincia di Roma, è succeduta nella titolarità del tratto di strada e quindi, soggetta all'efficacia immediata del giudicato ex articolo 111 c.p.c., fermo restando la persistente responsabilità di ANAS S.p.A quale soggetto nei cui confronti la sentenza è stata pronunciata, disponendo infine l'estromissione del giudizio del Comune di Grottaferrata;

con Sentenza n. 12281/2014 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza (Ricorso n 3173/2012) per ottemperare alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma - Sez. II Civile n 15180/2002, ha disposto la nomina di un Commissario ad Acta per gli adempimenti della Sentenza in argomento e ponendo altresì in carico alla Città metropolitana di Roma Capitale le spese di anticipazione per l'espletamento delle attività dello stesso, stabilite in una somma pari ad euro 1.000,00;

con nota del 22/11/2020 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna, nell'ambito del ricorso n. 3173/2012 ha ritenuto di sostituire il precedente Commissario ad Acta, stante le sopraggiunte necessità;

nella medesima nota ha disposto altresì, di nominare il nuovo Commissario ad Acta nella persona dell'Arch. S.C.;

Atteso che:

nessuna anticipazione economica nell'ambito del ricorso n. 3173/2012 è stata erogata al precedente Commissario ad Acta da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale per l'espletamento delle attività di che trattasi in esito all'ordinanza pronunciata dal T.A.R. Lazio (Sezione Terza) nel giudizio di ottemperanza n. 3173/2012;

con D.D. RU n. 952 del 25/03/2021 l'allora Ufficio di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" (ora Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità") ha disposto il pagamento di euro 1.000,00 a titolo di anticipazione delle spese quale onorario per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, come disposto dalla Sentenza n. 12281/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza (Ricorso n 3173/2012) per ottemperare alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma - Sez. II Civile n. 15180/2002;

Considerato che:

con Ordinanza n. 12061/2025, che ha definito il citato giudizio di ottemperanza n. 3173/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) ha disposto la liquidazione della somma di euro 9730,00 in favore del Commissario ad Acta, a titolo di compenso onnicomprensivo per l'attività svolta, ponendola integralmente a carico della Città metropolitana di Roma Capitale;

l'Arch. S.C., con nota pec del 4/07/2025 acquisita dal Dipartimento II Servizio 3 "Viabilità zona Sud" con prot. n. CMRC-2025-0136770 ha trasmesso il preliminare di ricevuta con il quale richiede la liquidazione del rimborso quale onorario per un totale di euro 8730,00 come di seguito:

Descrizione	Importo
A-Compensi lordi per l'espletamento dell'attività di Commissario ad Acta	Euro 9.730,00
B-A detrarre acconti già corrisposti	Euro 1.000,00
C-Ritenuta d'acconto (20% su Euro 8.730,00)	Euro 1.746,00
A-B-C	Euro 6.984,00
Trattenuta INPS da calcolare al superamento di euro 5.000,00 (24% di euro 8.730,00)	Euro 895,20
Trattenuta INPS a carico del committente (2/3 di euro 895,20 calcolato sui 3.730,00)	Euro 596,80
D-Trattenuta INPS a carico del professionista (1/3 di euro 895,20 calcolato sui 3.730,00)	Euro 298,40
Compensi netti A-B-C-D	Euro 6.685,60
Imposta di bollo	Euro 2,00
Netto a pagare	Euro 6.687,60

il Servizio 3 "Viabilità zona Sud" non disponendo delle somme necessarie per la liquidazione dell'importo di cui sopra ha provveduto con nota mail del 4/07/2025 a chiedere alla Ragioneria Generale uno svincolo di fondi dell'importo di euro 8.730,00;

l'Ufficio Ragioneria Generale ha autorizzato lo svincolo nella somma di euro 8.730,00 sul capitolo 110012 - Art. 4 (SENTEN) con prenotazione n. 80154/0/2025;

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2988 del 23/07/2025 è stato prenotato l'importo complessivo di euro 8.730,00 sul capitolo 110012, art. 4 Esercizio Finanziario 2025, prenotazione 80154/0/2025 in favore dell'Arch. S.C., a saldo del rimborso quale onorario per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, e secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 12061/2025 pubblicata il 16/06/2025 dal TAR Lazio - Sezione Terza (Ricorso n. 3173/2012) per ottemperare alla sentenza del Tribunale Ordinario di Roma – Sez. II Civile n. 15180/2002;

Ritenuto, per quanto premesso e considerato, necessario avviare la procedura per il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 267/2000, come prescritto dalla Circolare n. 33 del 23.12.2019 relativo al rimborso quale onorario per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, come disposto dall'Ordinanza n.12061/2025 pubblicata il 16/06/2025 dal TAR Lazio - Sezione Terza (Ricorso n. 3173/2012) per un importo complessivo di euro 9.730,00 a favore dell'Arch. S. C.;

Dato atto che è stato acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 6, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, espresso in data 11.09.2025;

Preso atto:

che il Dirigente del Servizio 3 “Viabilità zona sud” del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” Arch. Maurizio Russo ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

che il Direttore del Dipartimento II “Viabilità e Mobilità” ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali dell'Amministrazione (art. 24, comma 1, lett. g, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi);

che il Vice Ragioniere Generale ha espresso parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ed ii. e dell'art. 44 dello Statuto, nello svolgimento dei *“compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti”*, nulla osserva;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- 1) di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio ex art. 194 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. comma 1 lett. a), relativo al rimborso quale onorario per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, come disposto dall'Ordinanza n.12061/2025 pubblicata il 16/06/2025 dal TAR Lazio - Sezione Terza (Ricorso n. 3173/2012) per un importo complessivo di euro 9.730,00 a favore dell'Arch. S. C.;

- 2) di dare atto che con DD RU n. 952 del 25/03/2021 l'allora Ufficio di Direzione "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e infrastrutture per la mobilità" (ora Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità") ha disposto il pagamento di euro 1.000,00 a titolo di anticipazione delle spese quale onorario per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, come disposto dalla Sentenza n. 12281/2014 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza (Ricorso n 3173/2012) per ottemperare alla Sentenza del Tribunale Ordinario di Roma - Sez. II Civile n. 15180/2002;
- 3) di dare atto che l'importo di euro 8.730,00 individuato, a saldo del rimborso quale onorario per lo svolgimento dell'attività di Commissario ad Acta, ha trovato copertura nel capitolo 110012 - Art. 4 (SENTEN) con prenotazione n. 80154/0/2025 svincolato su DPT0203;
- 4) di disporre che il Servizio 3 "Viabilità zona Sud" del Dipartimento II "Viabilità e Mobilità" curerà l'invio del presente atto alla Procura della Corte dei Conti ed agli Organi di Controllo, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge 27.12.2002, n.289;
- 5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi di urgenza di cui all'art 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000.